

RICORSO 3 settembre 2019, n. 96

Ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. n. 33/2019.

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

nei confronti

della **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 recante "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017 n 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015 n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n 311, articolo 1, comma 109)*" pubblicata nel BU della Regione Puglia n. 76 del 8 luglio 2019, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019.

Con la Legge n. 33 del 5 luglio 2019, indicata in epigrafe, che consta di due articoli, la Regione Puglia ha emanato disposizioni recanti: "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*".

In particolare, l'articolo 1, la cui rubrica è intitolata "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)*" inserisce l'art 6-bis nella legge 20.12.2017, n. 59 citata.

È avviso del Governo che con la norma enunciata in epigrafe, la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione come si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente

MOTIVO

L'art 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 viola l'art 117, comma 2, lett s) della Costituzione in riferimento all'art 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

1.1 Come si è detto l'articolo 1 della Legge Regionale 5 luglio 2019 n. 33 la cui rubrica è intitolata "*Modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59*" introduce l'art 6-bis nella legge citata, prevedendo:

"6 bis Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo

prelievo della fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quelli di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale”.

L’art 6-bis, che disciplina la “mobilità venatoria” deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art 117, comma 2, lett s), della Costituzione in riferimento alla normativa interposta di cui all’art. 14, comma 5. della Legge 157/1992. *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.*

La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è dettata, infatti, nella Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 contenente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale perché *“ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale”* (sentenza n. 233/2010 punto 3.2 *Considerato in diritto*) e costituisce un limite alla potestà legislativa regionale, in quanto diretta espressione di tutela ambientale e come tale riconducibile ad un interesse nazionale unitario.

L’art 14 della legge 157 del 1992, citata, recante *“Gestione programmata della caccia”* prevede le modalità di istituzione di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dispone che *“.. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso anche ad altri comprensori, anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”.* (comma 5).

La norma statale consente, pertanto, una deroga al sistema degli ATC in presenza di un provvedimento dell’amministrazione competenti, il “consenso” degli organi di gestione, non previsto dalla norma Regionale impugnata.

La norma regionale impugnata infatti offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria, con una ampia e pressoché incondizionata libertà in ragione del numero effettivo di giornate di caccia alla fauna migratrice esercitata dalla maggioranza dei cacciatori, in ATC diversi da quello di residenza, senza precisare che l’accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell’organismo di gestione dell’ATC.

La norma regionale determina, pertanto, una consistente riduzione del legame del cacciatore al proprio territorio, ponendosi in netto contrasto con i principi fondanti la caccia programmata fissati dalla richiamata normativa statale.

Con l’art. 14 della legge n. 157 del 1992, infatti, il legislatore statale ha circoscritto il territorio di caccia, determinando, allo stesso tempo, *«uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio» nel quale è autorizzato l’esercizio dell’attività venatoria. Tale norma statale mira, inoltre, a valorizzare il ruolo della comunità insediata in quel territorio, chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, «a gestire le risorse faunistiche»* (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).(sentenza n. 174/2017 punto 6.3 *Considerato in diritto*)

L’accesso ad ambiti territoriali di caccia della Regione nei quali il cacciatore non è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria deve essere autorizzato come previsto dalla legge statale poiché *“ l’attività venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere svolta in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all’amministrazione competente, non consente agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l’attività venatoria in quella porzione di territorio e, quindi, si pone in contrasto con la richiamata norma interposta, violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.* (sentenza n.174 del 2017 punto 6.3 *Considerato in diritto*).

Il contrasto dell’articolo 6-bis con la norma statale sopra citata che detta regole minime ed uniformi posta a tutela della fauna selvatica e, dunque, a tutela dell’ambiente si traduce senz’altro in una violazione dell’articolo 117, comma 2) lett s) della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 139 del 2017).

Premesso e richiamato che la legislazione primaria statale di principio trova relativa espressione nella materia *de qua*, come detto, nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 citata che rappresenta, un limite alla potestà legislativa regionale, assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella disciplina del settore, proprio in

quanto diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale riconducibile ad un interesse nazionale unitario, in quanto la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «*un bene ambientale di notevole rilievo*», la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di "tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (sentenza n. 193 del 2010 punto 2 Considerato in diritto) le norme statali , come detto, costituiscono limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale "non derogabili in pejus dalla legislazione regionale" (sentenze n. 139 e 74 del 2017; n.7 del 2019). La questione proposta, pertanto, impone di valutare se la disposizione regionale introduca una disciplina che implica una soglia di protezione dell'ambiente inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge statale.

La norma regionale impugnata disciplina la mobilità venatoria in modo non conforme ai richiamati principi dettati dalla legislazione statale riducendo *in pejus* il livello di tutela.

Infatti, come detto, il numero di giornate di mobilità per la caccia alla fauna migratoria fissato nel numero di 20, rappresenta una ampia e pressoché incondizionata libertà in ragione del numero effettivo di giornate di caccia alla fauna migratrice esercitata dalla maggioranza dei cacciatori, e la norma non prevede per l'attività venatoria in mobilità l'autorizzazione degli enti di gestione , seppure con un meccanismo autorizzatorio informatico, che costituisce, invece, un necessario presupposto impedendo "l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti" in dispregio dell'esigenza di garantire "quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia" (sentenza n. 303 del 2013).(sentenza n. 16 anno 2019 punto 4.4 Considerato in diritto) .

La norma regionale impugnata, nel consentire la caccia fuori dagli ATC senza adeguate prescrizioni conformi alla disciplina statale viola, pertanto, l'art. 117 ,comma 2, lett s) della Costituzione e contrasta con l'art 14 comma 5 della Legge 157 del 1992 che costituisce parametro interposto, poiché riduce *in pejus* il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

* * * * *

Per il suesposto motivo si conclude perché l'articolo 1 della Legge della Regione Puglia n.33 del 5 luglio 2019 indicata in epigrafe sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2019.

Roma, 21 agosto 2019

L'Avvocato dello Stato
Francesca MORICI

